

# COMUNE DI NICOTERA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018

ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Insiediata in data 5 giugno 2018

## DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 2/2019

**OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267**

---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 16:00 nella Sede Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono i Signori:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1) dott. DOMENICO PRIMERANO | Presente |
| 2) dott. LUIGI VERO         | Presente |
| 3) dott. FABRIZIO MARTIRE   | Presente |

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- ✓ che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- ✓ che in data 05/06/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera (VV), giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;

## **ATTESO CHE**

- questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell'11 giugno 2018, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10 settembre 2018 (essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre giorno festivo);
- è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
- con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 241/1990 ed approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Nicotera (VV);
- con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 254 del TUEL per l'accertamento dell'ammissibilità alla massa passiva;
- che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva era fissato al 04 dicembre 2018;
- che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell'Interno una congrua proroga dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
- Che il Ministero dell'interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione all'OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;

## **VISTO**

- L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31 dicembre 2017);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo

- 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- L'art. 255, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale, per effetto del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:
    - *“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
    - *2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
    - *3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto — legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*
    - *3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data”.*
  - L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
    - *Comma 1 - “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...”;*
    - *Comma 2 - “L'Ente locale dissestato è tenuto... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;*
    - *Comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,...., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*
    - *Comma 4 - “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*
    - *Comma 7 – “E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*

## **RICHIAMATI**

- La Circolare Finanza Locale del Ministero dell'Interno 28/97, avente ad oggetto: <<Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127>>;
- La circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del decreto legge 31 marzo 2003 n. 50 disposizioni di interesse per gli enti locali;
- La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *"...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;
- Una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *"...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione..."*;
- Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *"Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo"*, ove si afferma che *"Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se, da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento..."*;

## **PRESO ATTO**

- che questo Organo in adesione ai prefati orientamenti ritiene doveroso proporre all'Ente la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del risparmio di spesa, delle operazioni di risanamento e per tutte le considerazioni espresse precedentemente;
- che la procedura semplificata, per le citate motivazioni, è da considerarsi obiettivo prioritario per l'efficace risanamento ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di definizione della procedura di liquidazione e di giusto ristoro dei creditori;
- che lo stesso articolo 258 del Tuel prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che, in caso di adesione alla procedura semplificata, il Comune di Nicotera, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"* - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella

Legge 7 agosto 2016, n. 160- può incrementare la massa attiva con la richiesta di una anticipazione ai sensi dell'art.14 del medesimo Decreto;

- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

## RILEVATO

- che alla data odierna sono state registrate n. 84 istanze di ammissione alla massa passiva;
- che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate è pari ad euro 12.905.751,76 relative a n. 84 istanze presentate nei termini nonché fuori termine;
- che risultano istanze duplicate per un importo di € 3.888.586,30;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'ente, con nota n. 3081 del 04/04/2019, ha trasmesso l'elenco dei residui passivi dell'ente al 31/12/2017, dai quali si desume che i residui passivi complessivi, relativi ai primi due titoli della spesa, ammontano ad € 3.367.292,69, di cui pagati nel corso dell'esercizio 2019 per € 284.375,51;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (spese diverse, spese per l'ufficio di supporto, spese per eventuali collaborazioni, spese per recupero crediti, spese per eventuali incarichi legali, ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 250.000,00;
- che i legali dell'ente, hanno comunicato i seguenti numeri del contenzioso ancora in corso di definizione, precisamente: n. 23 dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, n. 2 dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro, n. 3 dinanzi al TAR Calabria, n. 2 dinanzi al Consiglio di Stato, n. 1 dinanzi la Suprema Corte di cassazione, n. 8 dinanzi al Giudice di Pace e n. 1 presso il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia;
- che pertanto, la massa passiva, a seguito delle attività istruttorie effettuate sino ad oggi, è deliberata massivamente in € 12.799.948,03, come dal seguente prospetto:

### A) La consistenza della massa passiva di competenza della procedura di liquidazione

Descrizione	Importi Parziali	Importi Totali	Note
Totale residui passivi da ultimo rendiconto approvato		3.367.292,69 €	A
<i>di cui Titolo I</i>	3.184.664,21 €		
<i>di cui Titolo II</i>	182.628,48 €		
Totale debiti da istanze presentate		12.905.228,76 €	B
Istanze duplicate		3.888.586,30 €	C
residui passivi presumibilmente ricompresi nelle Istanze		2.979.962,56 €	D
<i>di cui Titolo I</i>	2.817.085,60 €		
<i>di cui Titolo II</i>	162.876,96 €		
Valore incrementale della Massa Passiva (A+B-C-D)		9.403.972,60 €	E
Debiti fuori bilancio annessi nella Dichiarazione di Dissesto di cui alla delibera di C.C. n. 1 del 22/02/2018		5.611.221,20 €	F
Debiti fuori bilancio presumibilmente afferenti alle istanze presentate, da una verifica non definitiva		2.180.870,26 €	G
Oneri della liquidazione presumibilmente stimati		250.000,00 €	H
Residui pagati al 31/12/2018		284.375,51 €	I
<b>Valore presunto della massa passiva E+F-G+H-I</b>		<b>12.799.948,03 €</b>	

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- che appare equo, in relazione ai dati sopra riportati, proporre accordi transattivi nella misura dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL, secondo criteri da stabilire successivamente all'approvazione della procedura semplificata da parte del Comune;

## DATO ATTO

- che a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di una massa attiva costituita dal fondo cassa al 31/12/2017, integrato dalle riscossioni e dei pagamenti in conto residui sino al 31/12/2018, che l'Ente deve trasferire, come definito nella determina n. 7 del 17/04/2019 del Responsabile dell'Area Finanziaria, pari a € 3.089.550,16;
- che, come comunicato dal Responsabile dell'area Finanziaria dell'Ente con nota n. 134 del 04/04/2019, i residui attivi ammontano a € 8.374.344,13, tenuto conto dei residui incassati nel corso del 2018, come dal seguente prospetto:

### B) La consistenza stimata della massa attiva di competenza della procedura

Quadro riepilogativo entrate ultimo consuntivo approvato 2017 completo delle riscossioni 2018				
DESCRIZIONE	Titolo	Residui al 31/12/2017	Residui incassati nell'anno 2018	Residui da riportare
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	5.876.432,50	859.315,26	5.017.117,24
Trasferimenti correnti	2	8.849,50		8.849,50
Entrate extratributarie	3	3.293.971,56	319.102,70	2.974.868,86
Entrate in conto capitale	4	629.059,87	255.551,34	373.508,53
Entrate da riduzione di attività finanziarie	5			
Accensione Prestiti	6	360,00		
Totale		9.808.673,43	1.433.969,30	8.374.344,13

- che tutti gli accertamenti tributari per pregresse annualità soggette a regime prescrizione, comunicati a questo OSL, sono stati posti in essere;
- che a tutt'oggi, malgrado le richieste effettuate con le note citate, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto, dei residui mutui;
- che in relazione alle previsioni di incasso dei residui per la realizzazione della massa attiva, è presumibile stimare una percentuale di incasso pari al 30% nel prossimo triennio, pertanto è verosimile prevedere una percentuale di incasso pari ad 1/3 nel primo anno, come riportato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Titolo	Residui da riportare	Percentuale di riscossione	Incassi previsti per la procedura semplificata
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	5.017.117,24	10%	501.711,72
Trasferimenti correnti	2	8.849,50	0%	-
Entrate extratributarie	3	2.974.868,86	10%	297.486,89
Entrate in conto capitale	4	373.508,53	0%	-

DESCRIZIONE	Titolo	Residui da riportare	Percentuale di riscossione	Incassi previsti per la procedura semplificata
Totale		8.374.344,13		799.198,61

- che, come riportato in precedenza, con determina n. 7 del 17/04/2019, il Responsabile dell'area finanziaria dell'Ente, ha rideterminato il fondo cassa alla data del 31/12/2017, con gli incassi ed i pagamenti in conto residui registrati nel corso dell'ultimo esercizio 2018, pari a € 3.089.550,16, da trasferire all'OSL, così come risultante dal seguente prospetto:

<b>Fondo cassa al 31/12/2017</b>	<b>1.939.956,37</b>	
Incassi in conto residui 2018		
titolo I	859.315,26	+
titolo II		+
titolo III	319.102,70	+
titolo IV	255.551,34	+
<b>Totale riscossioni</b>	<b>1.433.969,30</b>	
Pagamenti in conto residui 2018		
titolo I	253.289,57	-
titolo II	31.085,94	-
<b>Totale pagamenti</b>	<b>284.375,51</b>	
<b>Totale fondo cassa al 31/12/2018 da trasferire all'OSL</b>	<b>3.089.550,16</b>	

- che sono stati utilizzate risorse per la gestione vincolata pari a € 221.965,99, come risultante dal seguente prospetto:

Descrizione	Titolo	Importo al 31/12/2017	Riscossioni anno 2018	Importo da trasferire
Residui attivi - gestione vincolata	4	629.059,87	255.551,34	373.508,53
Residui passivi - gestione vincolata	2	182.628,48	31.085,94	151.542,54
Differenza di cassa per l'ente				221.965,99

- che sulla base delle considerazioni sopra esposte il fondo cassa a disposizione dell'OSL è pari a € 2.867.584,17 (3.089.550,16 – 221.965,99);

## RILEVATO PERTANTO

- Che ai fini dell'attivazione della procedura semplificata, è necessario quantificare il fabbisogno finanziario come segue:

### C) Quantificazione del fabbisogno finanziario stimato per l'attivazione della procedura semplificata

Fabbisogno finanziario presunto		
Descrizione	Importi	Note
Valore presunto della massima passiva	€ 12.799.948,03	1
Importo dei debiti da inserire d'ufficio nella massa passiva	€ 312.981,31	2
<b>Importo complessivo (stimato) della Massa Passiva</b>	<b>€ 13.112.929,34</b>	3
Di cui ad accantonamento nella misura del 50%	€ 8.886.992,29	4
Di cui ad accantonamento nella misura del 100%	€ 3.975.937,05	5
Di cui spese ed oneri della liquidazione	€ 250.000,00	6

<b>Fabbisogno finanziario presunto</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>	<b>Note</b>
<b>Risorse disponibili certe e potenziali a disposizione dell'OSL</b>		
Fondo cassa da trasferire	€ 2.867.584,17	
Residui attivi presumibilmente da incassare	€ 799.198,61	7
<b>Risorse certe e potenziali a disposizione dell'OSL</b>	<b>€ 3.666.782,78</b>	<b>8</b>
<b>Fabbisogno (stimato) dell'OSL (50% di riga 4 + riga 5 + riga 6 – riga 8)</b>	<b>€ 5.002.650,42</b>	<b>9</b>

## **RITENUTO**

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori, nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

## **DATO ATTO**

- che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

## **VISTO**

- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192
- L'Art.5 della legge n.140/2004 che detta disposizione per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- Il titolo VIII, capi II e III del D. Lgs. 267/2000;

All'unanimità di voti

## **DELIBERA**

- **di APPROVARE** le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
- **di PROPORRE** al Commissario Prefettizio del Comune di Nicotera (VV), dotato dei poteri della Giunta Comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **di RICHIEDERE** al Commissario Prefettizio del Comune di Nicotera (VV) l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dalla data della data di comunicazione della presente, con l'impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione per come sopra individuate;
- **DI RISERVARSI** di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'art 5, comma 2 del D.L. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge 140/2004 (che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatasi, nel caso di specie al 31/12/2017 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione);



La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria generale:

- Al Commissario Prefettizio del Comune di Nicotera (VV);
- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia (VV);
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

f.to PRESIDENTE dott Domenico Primerano \_\_\_\_\_

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero \_\_\_\_\_

f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi  
Lì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO li, __/__/_____ <b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano</p>
---

**ESITO DELLA DELIBERAZIONE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

li, \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano